

**CREDITI DI IMPOSTA PER IL
SETTORE CINEMATOGRAFICO E
AUDIOVISIVO 2018**
AVVISO DEL 27 SETTEMBRE 2018



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Sommario

AVVISO SETTEMBRE 2018.....	3
GENERALE	3
<i>Proroga scadenza comunicazione piano di utilizzo</i>	<i>3</i>
TAX CREDIT PRODUZIONE ITALIANA.....	4
<i>Credito d'imposta a copertura del piano finanziario.....</i>	<i>4</i>
<i>Produzione associata - requisiti patrimoniali</i>	<i>4</i>
<i>Opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale - spese eleggibili</i>	<i>4</i>
<i>Quietanza di pagamento del compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura</i>	<i>4</i>
TAX CREDIT ESTERNO.....	5
<i>Maturazione proventi.....</i>	<i>5</i>
TAX CREDIT ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI	5
<i>Produzioni esecutive opere straniere - inammissibilità del subappalto</i>	<i>5</i>
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE	5
<i>Produttore indipendente che si autodistribuisce</i>	<i>5</i>



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

AVVISO SETTEMBRE 2018

Oggetto: D.M. 15 marzo 2018, recante «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all'articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220» (d'ora in avanti «D.M. tax credit produzione italiana») e D.M. 15 marzo 2018 recante «Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220» (d'ora in avanti, «D.M. altri tax credit»), relativi ai crediti d'imposta del settore cinematografico e audiovisivo – chiarimenti

GENERALE

Proroga scadenza comunicazione piano di utilizzo

In relazione all'aggiornamento del piano di utilizzo del credito d'imposta previsto ai seguenti articoli:

«D.M. tax credit produzione italiana»

- Capo III Opere cinematografiche
art. 13, comma 3 *Richiesta preventiva*
- Capo IV Opere televisive e opere web
art. 18, comma 3 *Richiesta preventiva*

«D.M. altri tax credit»

- Capo II Distribuzione cinematografica e audiovisiva
art. 6, comma 3 *Procedimento per il riconoscimento del credito d'imposta*
- Capo III Sale cinematografiche
art. 11, comma 3 *Richiesta preventiva*
- Capo V Attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo
art. 23, comma 3 *Richiesta definitiva*

si informa che, considerato che per le richieste di credito d'imposta ancora in fase istruttoria non è possibile aggiornare il suddetto piano di utilizzo entro la data del 30 settembre prevista agli articoli citati, tale scadenza è rinviata a una data successiva che sarà comunicata con nuovo avviso. In ogni caso, il nuovo termine sarà congruo rispetto all'adempimento e terrà conto dello stato di avanzamento delle istruttorie in corso.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

TAX CREDIT PRODUZIONE ITALIANA

Credito d'imposta a copertura del piano finanziario

Si specifica che il credito d'imposta per il settore cinematografico e audiovisivo, introdotto dall'art. 1 comma 327 della legge 244/2007 e confermato ed esteso nella sua applicazione dalla legge 220/2016, si configura come incentivo pubblico alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive e, come tale, risulta assoggettato alla disciplina degli aiuti di stato.

Tale incentivo, per sua definizione, matura solo ed esclusivamente con la realizzazione e il sostenimento dei costi per la produzione di una determinata opera, alla quale non può che esserne indissolubilmente legato, anche in relazione alla sua natura di aiuto di stato. Il credito d'imposta rappresenta, quindi, una riduzione del costo di produzione dell'opera stessa e dal punto di vista economico, pertanto, deve essere necessariamente e totalmente indicato a copertura dei costi di produzione dell'opera oggetto della richiesta di beneficio.

Dal punto di vista finanziario, ovviamente, l'utilizzo effettivo del credito d'imposta è una scelta discrezionale dell'azienda, sottoposta ai soli limiti temporali previsti nel D.M. che regola i crediti d'imposta.

Produzione associata - requisiti patrimoniali

In caso di produzione associata, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di credito d'imposta produzione, ciascun produttore associato deve possedere i requisiti previsti all'articolo 2, comma 2 del «D.M. tax credit produzione italiana».

Opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale - spese eleggibili

Come disciplinato dall'art. 3 commi 3 e 4 del «D.M. tax credit produzione italiana», i meri rimborsi tra produttori associati o tra produttori appaltanti e produttori esecutivi non assumono rilevanza ai fini delle spese eleggibili al credito d'imposta in quanto la stessa spesa non può generare un doppio beneficio. Al riguardo, in ambito di opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale, si chiarisce che i costi afferenti alla quota di partecipazione dell'impresa italiana all'opera, sostenuti dal coproduttore estero per conto del produttore italiano e rimborsati da quest'ultimo al coproduttore estero (cosiddetto "saldo valutario"), non rientrano nella previsione precedente in quanto il coproduttore estero non ha accesso al credito d'imposta. Pertanto, tali costi sono spese eleggibili al credito d'imposta e devono essere debitamente ripartiti nelle singole voci di spesa del piano dei costi.

Quietanza di pagamento del compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura

Il «D.M. tax credit produzione italiana» prevede all'art. 11, comma 1, lettera d), all'art. 13, comma 1, lettera b) e all'art.19, comma 3, lettera b) che, alle richieste di credito d'imposta, sia allegata la quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura. A tal riguardo, si chiarisce che la presentazione di un bonifico bancario contenente l'indicazione del C.r.o. (Codice di riferimento operazione) in cui sia indicata in maniera chiara e inequivocabile la causale del compenso relativo al contratto per la prestazione relativa all'opera oggetto di beneficio, assolve l'adempimento della presentazione della quietanza di pagamento del compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Ai fini del «D.M. tax credit produzione italiana», si precisa, inoltre, che la quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura ovvero il bonifico bancario di cui al periodo precedente, deve essere conforme alle tempistiche pattuite nel contratto tra le parti.

TAX CREDIT ESTERNO

Maturazione proventi

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera d), del «D.M. altri tax credit», per la restituzione dell'apporto nonché del riconoscimento degli utili all'investitore esterno, il produttore deve utilizzare esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera, di pertinenza del produttore stesso, non inseriti nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a prescindere dal momento dell'incasso, dopo l'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico; inoltre, ai fini della restituzione dell'apporto nonché del riconoscimento degli utili, il produttore può utilizzare i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera in Paesi diversi dall'Italia, non inseriti nel piano finanziario, maturati non prima di trenta giorni successivi alla data di stipula del contratto di associazione in partecipazione. In tali fattispecie, i proventi si intendono maturati al momento della stipula dell'accordo da cui deriva il diritto al provento da parte del produttore.

TAX CREDIT ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI

Produzioni esecutive opere straniere - inammissibilità del subappalto

Ai fini del Capo V del «D.M. altri tax credit» che disciplina il credito dedicato all'attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, si chiarisce che la produzione estera che commissiona la realizzazione dell'opera al produttore esecutivo italiano deve possedere la titolarità dei diritti di proprietà dell'opera.

TAX CREDIT DISTRIBUZIONE

Produttore indipendente che si autodistribuisce

Il Capo II del «D.M. altri tax credit» disciplina il credito d'imposta alla distribuzione, stabilendo aliquote differenziate in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di prima uscita in sala cinematografica dell'opera, come specificato nella Tabella 2 allegata al citato decreto.

Ai fini dell'accesso all'aliquota di credito d'imposta destinata al produttore indipendente che distribuisce il proprio film, si precisa che per "produttore indipendente che distribuisce il proprio film" si intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a) del citato D.M., il produttore indipendente che svolga l'attività di produzione cinematografica in modo prevalente e non sia controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società di distribuzione cinematografica e che abbia gli ulteriori requisiti previsti al medesimo art. 5, comma 3, lettera b). Il requisito della prevalenza, di cui al comma 3, lettera a) è rispettato nel caso in



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

cui il produttore indipendente abbia realizzato, nel triennio precedente, la maggior parte del proprio fatturato da attività connesse alla produzione cinematografica.